



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO : Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle imprese individuali non più operative, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e dell'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con L. 11 settembre 2020, n. 120.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI: - l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed, in particolare, l'art. 8;

- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

- la L. 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese";

- la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/c del 14 giugno 2005 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione al Registro delle Imprese di imprese e società non più operative (legge n. 340 del 2000, All. A, n. 9)";

CONSIDERATO il primo comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 venga disposto con determinazione del Conservatore, in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

RILEVATO che il richiamato D.P.R. n. 247/2004, come riformato dal citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali e delle società di persone non più operative;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

CONSIDERATO, in particolare, che il D.P.R. n. 247/2004 dispone che l'Ufficio del Registro delle Imprese richieda ai titolari delle imprese non più operative, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro, nonché alla residenza anagrafica dell'imprenditore, l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi, che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consenta l'esercizio dell'impresa;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trovi più giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

CONSIDERATO, peraltro, che la maggioranza delle imprese interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente, obbligo avvalorato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento sia stato adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, infatti, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella medesima situazione, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

PRESO ATTO che la pubblicazione all'Albo camerale ed in apposita sezione del sito istituzionale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dal D.P.R. n. 247/2004, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;

PRESO ATTO del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Reggio Calabria, del 2 novembre 2022, assunto al prot. generale col n. 17372/22, con il quale lo stesso, in riscontro a precedente nota della scrivente in merito alla modalità operativa da utilizzare per la notificazione delle comunicazioni di avvio del procedimento (tra gli altri) di scioglimento d'ufficio senza liquidazione e successiva cancellazione di società di capitali, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, attraverso la pubblicazione nell'albo camerale on line ed in apposita sezione del sito camerale, ne condivide il contenuto;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 336 del 19/12/2023 di avvio del XVI procedimento di cancellazione d'ufficio di:

- n. 1 imprese individuali per decesso dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 247/2004;
- n. 1 imprese individuali per irreperibilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004;
- n. 6 imprese individuali per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;
- n. 34 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004;
- n. 29 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004 e per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;
- n. 12 società di capitali in liquidazione, in quanto non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, cod. civ.;
- n. 5 imprese individuali e n. 2 società di capitali, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva;

PRESO ATTO che gli elenchi delle imprese e le comunicazioni di avvio dei procedimenti finalizzati alla loro cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, sono stati pubblicati all'Albo camerale on line ed in apposita sezione del sito istituzionale denominata: "Cancellazione

d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva”;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito web istituzionale della comunicazione di avvio del procedimento a far data dal 20 dicembre 2023 e fino alla data odierna abbia consentito di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO che per le imprese, i cui titolari non abbiano comunicato la volontà di interrompere il procedimento di cancellazione d'ufficio nel termine loro concesso, è necessario procedere d'ufficio, ai sensi del DPR 247/2004 e dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;

DETERMINA

A) di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese.

- n. 1 impresa individuale, per decesso dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 247/2004;

- n. 5 imprese individuali per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004i,

i cui dati anagrafici e fiscali sono indicati negli elenchi allegati al presente provvedimento coi nn. 1 e 2;

B) che la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate negli elenchi allegati avvenga mediante pubblicazione nell'Albo Camerale on line e nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva" del presente provvedimento e degli elenchi delle imprese individuali interessate (**Allegato 1 e Allegato 2**) per 7 (sette) giorni consecutivi;

C) dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni entro cui può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020;

D) che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle imprese che, medio tempore, abbiano provveduto alla loro regolarizzazione prima dell'iscrizione della cancellazione di cui sopra.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3-4
ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
Dott.ssa Paola Borgia

IL CONSERVATORE DEL R.I. /
SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.